



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 27/02/2008**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2277

Gravina in Puglia (BA) - Legge n. 1187/68 - Variante di integrazione Piano Regolatore Generale - Conferma tipizzazione delle aree di proprietà del Sig. Loglisci Giovanni. Delibera C.C. n. 62/203.

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Settore urbanistica Regionale, riferisce quanto segue l'Ass. Losappio:

Il Comune di GRAVINA IN PUGLIA, munito di P.R.G. vigente, a seguito della sentenza n. 5830/02 pronunciata dal TAR/Puglia Sede di Bari - sez II, emessa in accoglimento di specifico ricorso promosso dal Sig. "LOGLISI Giovanni", con la deliberazione di C.C. n. 62 dei 23.10.2003 ha adottato la "integrazione del P.R.G." relativamente alle aree di proprietà del citato ricorrente.

Il TAR/PUGLIA con detta sentenza disponeva che il Comune di GRAVINA IN PUGLIA provvedesse alla ritipizzazione del suolo mediante integrazione delle previsioni urbanistiche di piano diventate, nel frattempo, parzialmente inoperanti.

L'Amministrazione di GRAVINA IN PUGLIA, a fronte di quanto disposto dalla sentenza n. 5830/02, in estrema sintesi ha rilevato quanto appresso:

- La proprietà in questione cade nella confluenza di due previsioni urbanistiche: "l'asse viario sud-est, a prevalente carattere urbano, di raccordo tra due assi viari di penetrazione alla città, con collegamenti che vedono interessate le zone di espansione dei comparti di tipo C3, il centro scolastico di scuola superiore e la fascia a verde attrezzato;
- persiste l'esigenza di conservare la destinazione pubblica dell'area in oggetto, per il raggiungimento dei pubblici interessi che a suo tempo determinarono a previsione dei vincoli stessi "G6 viabilità urbana";
- di fatto, la rete infrastrutturale viaria costituisce un immancabile contenuto del Piano Regolatore Generale, che si configura come un ineludibile necessità per l'intera comunità, in quanto a servizio degli insediamenti residenziali già realizzati o da realizzare.

La deliberazione di cui sopra, giusta certificazione in atti, è stata regolarmente pubblicata ai sensi di legge e avverso la stessa - nei termini - non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Gli atti sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del S.U.R. che con propria relazione n. 20

dell'11/07/2007 ha rappresentato quanto segue.

Le aree in questione ricadono ai margini del centro abitato, sono contraddistinte in catasto al foglio n. 118 p.lle n. 604 e 712, come da stralcio catastale in atti, hanno una superficie pari a mq. 274, e risultano interessare direttamente la sede viaria tipizzata nel P.R.G. vigente come zona "G6" destinata alla "viabilità e al rispetto relativo";

Detta sede viaria separa due aree contraddistinte come zona "B1 di completamento" e il limite di comparto della zona residenziale "C3".

Le sopra citate aree, quindi, ancorché il vincolo di inedificabilità derivante dalla precedente prescrizione di P.R.G. risulti decaduto ai sensi dell'art. 2 della legge 19.11.1968 n. 1187, con il provvedimento consiliare n. 62/2003, tornano ad essere, come precedentemente tipizzate "G6" destinate alla "viabilità e al rispetto relativo".

In sede di ritipizzazione di dette aree, l'Amministrazione Comunale ha stabilito un equo indennizzo annuale, connesso alla conferma del vincolo finalizzato alla espropriazione, così come stabilito con precedente atto consiliare n. 19/2001, pari a 1/10 della indennità annua di occupazione temporanea, ovvero pari a Euro 59,00.

Tutto ciò premesso, il S.U.R. ancorché sia intervenuta la caducazione del vincolo di P.R.G. sulle aree di proprietà del ricorrente sig. LOGLISCI Giovanni, considerato che, giusta applicazione della deliberazione di C.C. n. 19 del 11.04.2001, e prevista la corresponsione di un specifico indennizzo in favore del ricorrente Sig. "LOGLISCI Giovanni"

ha ritenuto di condividere il provvedimento proposto dall'Amministrazione comunale di GRAVINA IN PUGLIA consistente nell'integrazione del P.R.G. vigente adottata con la citata deliberazione C.C. n. 62/03, con riconferma della destinazione previgente di P.R.G. in quanto necessaria, a livello di viabilità, per la compiutezza del disegno urbanistico di Piano.

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16 della n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 19/07/2007 si è espresso favorevolmente con parere n. 36, che recita testualmente: "Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 20 dell'11/07/2007"

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante di integrazione al P.R.G. adottata dal Comune di GRAVINA IN PUGLIA con la delibera di C.C. n. 62/2003, sulla scorta del parere del C.U.R. qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ, COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 – COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/1980 la variante di integrazione al P.R.G. del Comune di GRAVINA IN PUGLIA adottata con deliberazione C.C. n. 62/2003 per le motivazioni e considerazioni di cui al parere del C.U.R. n. 36 del 19/07/2007 parte integrante del presente provvedimento.
- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di GRAVINA IN PUGLIA (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. da parte del S.U.R..

Il Segretario della Giunta

Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta

On. Nichi Vendola